

Determinazione 19 settembre 2024 DSME 5/2024

Determinazione del prezzo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto n. 541 del 21 dicembre 2021 ai fini del calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno 2025.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 19 settembre 2024

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 44;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" (di seguito: decreto legislativo 1012/2014) e in particolare l'articolo 8 e l'Allegato 2;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante "*rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale*" (di seguito: decreto 541/2021);

Sede legale
Milano

Piazza Cavour, 5 - 20121
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it
www.arera.it

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 41/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione 17 settembre 2024, 366/2024/R/gas di integrazione delle disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito: deliberazione 366/2024/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 febbraio 2022, 59/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 59/2022/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 385/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 385/2022/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità 29 settembre 2023 DSME 2/2023;
- la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità 23 aprile 2024 DSME 2/2024;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) all’Autorità del 16 settembre 2024, prot. Autorità 65546 del 17 settembre 2024, (di seguito: comunicazione 17 settembre 2024), recante rendicontazione dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, per l’anno 2025.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 21, della legge 167/17, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato il 21 dicembre 2021 il decreto 541/2021, recante “rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale” (di seguito anche: “imprese gasivore”);
- il decreto 541/2021 persegue la finalità di definire un regime di aiuti, mediante la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese gasivore, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi in materia di decarbonizzazione coerenti alle disposizioni comunitarie in materia, subordinando l’accesso ai benefici all’adozione, da parte delle imprese richiedenti, delle misure per l’uso efficiente dell’energia di cui al decreto legislativo n. 102/2014;
- con la deliberazione 541/2022/R/gas, l’Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, disciplinato dal decreto 541/2021:

- la deliberazione 541/2022/R/gas dettaglia nell'Allegato A che forma parte integrante sostanziale della sopracitata delibera, le disposizioni attuative valide sia per il periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l'anno 2023 che per la situazione a regime;
- con la determinazione DSME 2/2024, in attuazione di quanto previsto dal punto 2.2 della deliberazione 541/2022/R/gas, è stato definito che ai fini dei controlli di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto 541/2021 si faccia riferimento alle verifiche indicate nell'allegato tecnico al Protocollo di intesa predisposto congiuntamente tra ENEA e CSEA che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento; e, che, i costi diretti sostenuti da ENEA per le attività previste dal comma 9.4, del decreto 541/2021 sono coperti dal contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della CSEA e versato dalle imprese gasivore alla stessa CSEA;
- con la deliberazione 366/2024/R/gas sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni delle disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas riguardanti, tra l'altro, il comma 16.1 per tener conto dell'intervento in esito alla sopracitata determinazione DSME 2/2024 (Protocollo d'Intesa ENEA-CSEA) riguardante le modalità di verifica per accertare le condizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021 nonché di rettifiche di alcuni errori formali e materiali presenti nell'Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas al fine di addivenire a una migliore leggibilità complessiva del testo, incluse le modifiche derivanti dalla riorganizzazione delle Direzioni dell'Autorità di cui alla deliberazione 201/2023/A

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 541/2021 prevede che, ai fini del calcolo degli indici di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, l'Autorità con propri provvedimenti calcola, tra l'altro, il prezzo medio del gas naturale assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo, calcolato annualmente sommando il prezzo di mercato del gas naturale all'ingrosso, i corrispettivi di trasporto applicati nei punti di riconsegna del gas e, ove dovuti, i corrispettivi di distribuzione e misura, le tasse vigenti e gli oneri generali di sistema gas, ove non già ricompresi nei corrispettivi di trasporto, senza considerare le agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
- con il documento per la consultazione 385/2022/R/gas l'Autorità ha confermato la proposta già contenuta del documento per la consultazione 59/2022/R/gas di prendere come riferimento, per il calcolo del prezzo medio da utilizzare per il calcolo dell'indice di gasività, i prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi, rispettivamente per le classi I5 e I6 (clienti industriali con consumi superiori a 1.000.000 GJ) e per la classi I3 e I4 (clienti industriali con consumi superiori a 10.000 GJ e inferiori a 1.000.000 GJ) in quanto tale modalità è stata considerata, pressoché unanimemente tra i partecipanti alla consultazione, in

linea con gli obiettivi perseguiti di definire una modalità semplice e trasparente e facilmente verificabile anche dall'utente finale;

- con la determinazione DSME 2/2023, l'Autorità ha fissato il valore del prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2021 per l'anno 2022, da utilizzare per il calcolo degli indici di cui all'articolo 4 del decreto 541/2021 per le agevolazioni di competenza 2024 fissandolo pari a:
 - i) 1,1524 euro/smc, per i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;
 - ii) 0,9326 euro/smc, per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.
- il prezzo di riferimento di cui ai precedenti alinea è stabilito annualmente con la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- con la comunicazione 17 settembre 2024 la CSEA ha trasmesso una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e la gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno 2025, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, il pre-consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri (su dati ancora parzialmente previsionali) nonché una prima proposta in merito la quantificazione della contribuzione a carico delle medesime imprese per l'anno 2025;

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale per la competenza 2025 stabilire il prezzo di riferimento del gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 541/2021, per l'anno 2023, sulla base delle modalità di applicazione del prezzo di riferimento di cui alla deliberazione 541/2022/R/gas che prevedono l'utilizzo dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi.

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO:

- per quanto concerne la copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco per l'annualità di competenza 2025, confermare per la competenza 2025 il livello del contributo a carico delle imprese agevolate invariato rispetto a quanto previsto per l'anno 2024 in base a quanto stabilito dall'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas;

DETERMINA

1. Ai fini del calcolo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale, di cui al decreto 541/2021, relative all'annualità di riferimento 2025, il prezzo di

riferimento del gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 541/2021, per l'anno 2023, è fissato pari a:

- i) 0,6197 euro/smc, per i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;
 - ii) 0,7717 euro/smc, per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.
2. ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2025, rimanga invariato rispetto a quanto previsto per l'anno 2024;
 3. La presente determinazione è trasmessa al Ministero della transizione ecologica e alla Cassa.
 4. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 19 settembre 2024

Il Direttore
Luca Lo Schiavo